

TI_GERICHTE 15.2005.4 vom 1. Februar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-02-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.4_d20050201

FR: TI_GERICHTE 15.2005.4 du 1 février 2005

IT: TI_GERICHTE 15.2005.4 del 1 febbraio 2005

Regeste

Termine quinquennale di perenzione del diritto all'informazione. Esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria.

Erwägungen

E. 2

Il 17 dicembre 2004, la ricorrente ha chiesto all'CO 1 la cancellazione delle esecuzioni antecedenti il concordato. Con il provvedimento ora impugnato, l'Ufficio ha respinto la richiesta, con riferimento alla sentenza di questa Camera del 12 aprile 1995 (CEF 15.94.402).

E. 3

La ricorrente contesta il provvedimento, invocando l'art. 311 LEF e ritenendo inapplicabile la sentenza 12 aprile 1995 di questa Camera, emanata sotto l'imperio del diritto previgente. Invero, tale decisione riguarda un'altra problematica di quella in esame. Infatti si trattava allora di stabilire se l'Ufficio di esecuzione fosse o no competente per "annullare" le esecuzioni promosse prima dell'omologazione del concordato dove la risposta è stata negativa, e lo sarebbe tuttora (art. 85 e 85a LEF). Nella presente fattispecie la ricorrente chiede invece la "cancellazione" delle esecuzioni antecedenti la moratoria concordataria, nel senso del diritto dei terzi alla loro conoscenza. Nelle sue osservazioni al ricorso l'Ufficio rinvia in modo pertinente alla sentenza del Tribunale federale DTF 129 III 284 e segg. con la quale è stato stabilito che una pretesa inclusa in un concordato continua a dover essere comunicata ai terzi ai sensi dell'art. 8a LEF, a meno che il creditore abbia esplicitamente ritirato l'esecuzione. Questa Camera non ha motivo per scostarsi da questa giurisprudenza.

E. 4

Si pone tuttavia il problema, non discusso né dalla ricorrente né dall'Ufficio, di sapere se il diritto all'informazione non sia da considerare perento ai sensi dell'art. 8a cpv. 4 LEF, e ciò in quanto il termine quinquennale indicato dalla norma è in concreto ampiamente trascorso, il concordato essendo stato omologato con sentenza 13 settembre 1994 (così come accertato d'ufficio). Al proposito questa Camera ha recentemente avuto modo di precisare che per "chiusura del procedimento" ai sensi dell'art. 8a cpv. 4 LEF, si deve intendere una chiusura formale (cfr. Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 30 ad art. 8a) poiché una tale decisione coincide allora con il "risultato dell'esecuzione", che –in particolare– l'Ufficio deve accertare nella colonna 20 del registro delle esecuzioni mediante l'indicazione di una delle iniziali prescritte all'art. 10 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform, RS 281.31) (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 60 ad art.

8a; CEF 12 gennaio 2005 [15.04.186], cons. 3.3). D'altra parte, il Tribunale federale ha esplicitamente precisato che l'estinzione delle procedure esecutive incluse nel concordato (art. 311 LEF) deve essere menzionata nel registro delle esecuzioni, con l'indicazione della lettera "E" (DTF 129 III 287, cons. 3.4). In questa ipotesi, il termine quinquennale di cui all'art. 8a cpv. 4 LEF, per le esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria, comincia a decorrere dall'omologazione del concordato. Nel caso concreto può essere lasciata aperta la questione di sapere se per la determinazione dell'inizio del termine quinquennale è decisiva la data della sentenza di omologazione (in tal senso: Gilliéron, op. cit., n. 17 i.f. ad art. 295 et n. 14 s. ad art. 308; Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 6 ad art. 311) oppure la data della sua pubblicazione (cfr. art. 308 cpv. 2 LEF; D. Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, tesi Friburgo 1996, n. 801; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 4a ed., Zurigo 1997/2001, n. 10 ad art. 308; Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 297; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 83 ad § 55), poiché in entrambe le ipotesi risultano comunque trascorsi più di 5 anni. Ne consegue che le esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria concordataria, avvenuta il 20 gennaio 1994, non devono più essere comunicate ai terzi (cfr. art. 311 LEF; Gilliéron, op. cit., vol. IV, n. 11 ad art. 297, con rif.; Vollmar, op. cit., n. 3 ad art. 297 con rif.), ritenuto che risulterebbero nulle eventuali esecuzioni promosse tra la concessione della moratoria concordataria e l'omologazione del concordato, qualora non riferite a un credito da collocare in prima classe o garantito da pegno immobiliare (cfr. art. 297 cpv. 1 e 2, e 311 LEF).

E. 5

Le ultime due esecuzioni (n. _____ e _____) figuranti nell'estratto prodotto dalla ricorrente, la cui "cancellazione" è pure richiesta, sono state promosse dopo l'omologazione del concordato (il 4 ottobre 1994, rispettivamente il 2 novembre 2001), escludendosi in tal modo l'applicabilità dell'art. 311 LEF. Per quanto concerne l'esecuzione n. _____, l'Ufficio dovrà determinare se il termine di perenzione di cui all'art. 88 cpv. 2 LEF è o no trascorso (secondo le modalità esposte nella sentenza 2 febbraio 2005 di questa Camera di cui all'inc. 15.05.3) e, in caso di risposta positiva, stabilire se -aggiungendovi il termine di perenzione quinquennale dell'art. 8a cpv. 4 LEF- l'esecuzione deve o no continuare ad essere comunicata ai terzi. Quanto all'esecuzione n. _____, l'applicabilità dell'art. 8a cpv. 4 LEF è esclusa, siccome sono comunque trascorsi meno di 5 anni dalla notifica del precetto esecutivo. Certo, la ricorrente pretende che sul credito in questione sarebbe stata raggiunta una transazione giudiziale a proposito della quale non ha tuttavia prodotto nulla. Pertanto la decisione di reiezione dell'Ufficio va confermata.

E. 6

Il ricorso va così parzialmente accolto, nel senso che le esecuzioni n. _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____ non devono più essere comunicate ai terzi ai sensi dell'art. 8a cpv. 4 LEF (e non cancellate come richiesto dalla ricorrente), mentre per l'esecuzione n. _____ l'Ufficio deve procedere come disposto al considerando 6. La decisione dell'Ufficio va invece confermata per quanto concerne l'esecuzione n. _____. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). La

presente decisione non viene comunicata ai precedenti, in quanto l'art. 8a LEF non tutela specificamente i loro interessi, ma quello del pubblico in generale. Richiamati gli art. 8a, 17, 20 a, 88, 311 LEF; 10 Rform; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 10 gennaio 2005 di RI 1, _____, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza, le esecuzioni n. _____, _____, _____ dirette contro RI 1 non devono più essere comunicate ai terzi ai sensi dell'art. 8a cpv. 4 LEF. 1.2. L'CO 1 si determinerà sulla domanda tendente a non più comunicare ai terzi l'esecuzione n. _____ conformemente a quanto disposto al considerando 6. 1.3. La decisione dell'CO 1 è confermata per quanto concerne l'esecuzione n. _____. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione all' _____ RA 1, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.